



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI LIVORNO

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marco Sacquegna ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **1579/2024** promossa da:

Parte_1 C.F. **C.F._1** nata in Portoferraio (LI) il 6.11.1986 e residente in Portoferraio, Loc. Campo ai Peri n.72, rappresentata e difesa dell'Avv. Cesarina Barghini

ATTRICE/OPPONENTE

contro

Controparte_1 **nata Frgalova**, c.f. **CodiceFiscale_2**, e **Controparte_2** c.f. **C.F._3** rappresentati e difesi dall'Avv. Carlo Antonio Petrocchi

CONVENUTI/OPPOSTI

Le parti hanno così di seguito concluso:

Per parte attrice/opponente:

*Preliminarmente Voglia Codesto Ill.mo Giudice accogliere le eccezioni di difetto di legittimazione passiva dell'ingiunta **Parte_1** e della conseguente incompetenza funzionale del Tribunale ordinario adito*

In subordine Voglia dichiarare la nullità del lodo irrituale emesso in data 27.11.2023 dal Collegio Arbitrale presieduto dal Dr. Filippo Magliozzi per i motivi suesposti e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n.409/2024 emesso dal Tribunale di Livorno – Dr.ssa Simona Capurso - in data 18.4.2024 R.G. n 846/2024 e notificato in data 8.5.2024.

In via istruttoria Insiste nell'ammissione dei mezzi istruttori dedotti nella memoria 171 ter 2 c.p.c. del 27.12.2024

Con vittoria di spese e competenze professionali. Portoferraio li 4.11.2025

Per parte convenuta/opposta:

Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, accogliere tutte le argomentazioni ed eccezioni sopra svolte e per l'effetto dichiarare inammissibile e/o comunque

rigettare l'opposizione avversaria in quanto infondata in fatto e in diritto confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto n° D.I. n° 409/2024 emesso in data 18/19 aprile 2024; con totale vittoria di spese e compensi professionali di causa come per legge aumentati del 30% ex art. 4 co. 1 bis D.M. 55/2014 e con ulteriore condanna di parte attrice opponente ex art 96 c.p.c. per i motivi sopra esposti.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

In fatto.

Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, **Parte_1** ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 409 del 19.04.2024 con il quale, su ricorso dei convenuti **Controparte_1** e Marco, è stato ingiunto il pagamento della somma di euro 20.375,89, oltre ad interessi e spese e compensi della fase monitoria per, rispettivamente, euro 145,50 e 567,00 più oneri accessori.

La somma oggetto del monitorio trova giustificazione nelle disposizioni sancite dal Collegio arbitrale adito dalle parti (presso la Camera di Commercio di Frosinone e Latina) per comporre una controversia sorta con riferimento alle attività gestorie della LUMASI srl coamministrata dall'odierna opponente, in forza della clausola compromissoria contenuta nell'art. 24 dell'atto costitutivo della società (cfr. fascicolo del monitorio, all. 15 all'atto di costituzione).

Deve, fin d'ora precisarsi che la devoluzione agli Arbitri aveva natura irrituale, circostanza risultante non solo dalla clausola statutaria anzidetta, ma anche dall'atto d'impulso all'arbitrato, come ancora dallo stesso lodo e, comunque, fatto acclarato per stessa ammissione dell'attrice opponente.

Il Collegio prendeva le proprie determinazioni in merito alle questioni sottoposte e addebitava (con la locuzione *condanna*) a **Parte_1** le spese del funzionamento del Collegio e i compensi degli Arbitri anticipate da **Controparte_2** per complessivi euro 12.480,29, oltre alle spese di rappresentanza e assistenza legale di **Controparte_2** e **CP_1** per euro 5.000,00 e accessori per compensi ed euro 600,00 per spese (vedi capi 4 e 5 della decisione).

Solo con riferimento a tali somme **Controparte_2** e **CP_1** ricorrevano per l'emissione del decreto ingiuntivo.

Avverso quest'ultimo **Parte_1** si opponeva eccependo:

- 1) il difetto di legittimazione passiva della Sig.ra **Parte_1**, riferendosi espressamente la decisione del Collegio arbitrale alla qualità di amministratrice della LUMASI S.R.L.;
- 2) l'incompetenza funzionale del Tribunale adito in sede monitoria, dovendosi ritenere la pretesa di competenza del Tribunale delle Imprese, trattandosi di società di capitali.;
- 3) l'abnorme costituzione del Collegio arbitrale poiché del tutto irrispettosa della volontà della parte che aveva nominato – coerentemente alla procedura – il proprio arbitro nella persona

dell'Avv. Francesca Iovine, poi escluso dalla procedura in quanto la Camera Arbitrale della Camera di Commercio Frosinone Latina decideva di optare per la nomina diretta degli arbitri. Con la conseguenza che la Sig.ra *Parte_1* non è mai stata rappresentata da un proprio arbitro, né l'arbitro si è mai fatto portatore delle sue ragioni;

- 1) questioni sul merito delle vicende oggetto del ricorso agli Arbitri: a) mancata rendicontazione e conseguente mancato versamento degli introiti dell'appartamento di Portoferraio Viale Elba n.3 risultando documentato che l'immobile de quo, facente parte del compendio immobiliare di Lumasi srl, è amministrato dall' *Controparte_3* che si occupa di locarlo e di riscuoterne i proventi che ne conseguono, che ha sempre custodito egli stesso, come confermato dal medesimo, con la conseguenza che l'opponente non ha mai riscosso alcunché né in via diretta, né indiretta. Le somme pagate dagli inquilini, trattasi peraltro di locazioni transitorie e turistiche, sono conservate nelle casse dell'agenzia.; b) mancata riscossione dei canoni dovuti dalla Sig.ra *Parte_2* poiché l'opponente nell'impossibilità di indicare un conto corrente sul quale versare i canoni dopo che, a causa delle indebite condotte del procuratore generale, era stato chiuso il conto della Lumasi, e nell'impossibilità di aprire un nuovo conto stante la reticenza della coamministratrice *CP_4* (Riformato) (assente da svariati anni dalla compagine societaria per esser tornata a vivere nella Repubblica Ceca, suo paese di origine) senza la cui firma non era possibile, ha invitato la *Pt_2* ad accantonare i canoni, così come ha invitato gli altri inquilini a farlo. La *Pt_2* peraltro, assicurava tale adempimento per il tramite di un legale al quale si era rivolta. Nessun canone è mai stato riscosso dall'opponente; c) Irragionevolezza della condanna alle spese alla luce del rigetto delle pretese residue di controparte. Dall'irragionevolezza della condanna nel merito discenderebbe de plano quella della condanna al pagamento delle spese di soccombenza, anche in considerazione del parziale accoglimento da parte del collegio delle istanze introduttive, da cui sarebbe stato logico far discendere eventualmente la compensazione delle spese stesse.

Controparte_2 e *CP_1* si costituivano in giudizio e replicavano affermando:

- 1) l'insussistenza di un difetto di legittimazione passiva poiché il Collegio arbitrale ha inequivocamente condannato l'opponente in proprio e non quale amministratrice della società;
- 2) l'eccezione di incompetenza è infondata e comunque non viene indicato quale il Giudice competente;
- 3) l'asserita abnormità della composizione del Collegio arbitrale è smentita dalla clausola compromissoria prevista dall'art 24 dell'atto costitutivo delle Lumasi Srl sottoscritto in data 25/06/2007 anche da *Parte_1* che recita testualmente: *“Tutte le controversie insorgenti*

tra i soci e la società (...) sono devolute alla decisione di un Collegio Arbitrale (...) Sono ugualmente deferite alla decisione del Collegio Arbitrale le controversie promosse da o nei confronti di amministratori (...) Gli arbitri saranno nominati dalla Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Frosinone” Inoltre, l’ufficio Affari Legali della Camera di Commercio Frosinone e Latina (doc. n. 5 allegato all’atto di costituzione) precisava che “la nomina del Collegio è avvenuta nel rispetto della previsione di cui all’art 34, comma 2, D. Lgs n. 5/2003 a norma del quale (...) il potere di nomina di tutti gli arbitri è attribuito a soggetto totalmente estraneo alla società”;

- 4) il decreto ingiuntivo concerne le sole spese della procedura arbitrale e non la sorte capitale, sicché ogni questione vertente sui fatti che hanno originato la decisione del Collegio non ha attinenza con il decreto ingiuntivo opposto;
- 5) eccezioni di merito sulle doglianze in fatto dell’opponente per le quali si rinvia all’atto di costituzione.

Il processo vedeva il successivo scambio di memorie ex art. 171 ter cpc cui seguiva il rigetto delle istanze istruttorie e il successivo scambio di memorie conclusionali. All’udienza del 29.01.2026 la causa veniva trattenuta in decisione.

In diritto.

La domanda dell’attrice opponente non merita accoglimento.

Sul preteso difetto di legittimazione passiva, deve anzitutto condividersi quanto replicato dagli opposti circa il fatto che non può essere equivocado il tenore letterale dei capi della decisione del Collegio arbitrale relativi alla condanna alle spese, riferiti senza possibilità di differente interpretazione a

Parte_1 in proprio e non già quale amministratrice della LUMASI srl.

Del resto, l’arbitrato è stato promosso per accertare responsabilità personali della Riformato la quale avrebbe adoperato male i poteri gestori lei attribuiti dalla veste di amministratrice ma come tale fonte di responsabilità personale. La decisione, infatti, non riguarda attività imputabili alla LUMASI per le quali *Parte_1* ha speso il nome, ma per attività ricadenti nella forma del pregiudizio sulla società con un abuso dell’anzidetta qualità di amministratore, esattamente come avviene per qualsiasi causa di responsabilità degli amministratori.

Rivela la propria infondatezza anche l’eccezione di incompetenza derivate dalla stessa natura dell’arbitrato; natura contrattuale che chiude il perimetro attorno alla decisione degli Arbitri e rende il lodo autosufficiente e autonomo.

Non stupisce in questo senso che *l’impugnazione per nullità del lodo non introduce un giudizio di primo grado sul rapporto, bensì un giudizio di impugnazione avverso un provvedimento avente natura*

giurisdizionale., sicché la competenza, stante il disposto di cui all'art. 828 comma 1 cpc, spetta al giudice entro il cui ambito territoriale opera l'arbitro che abbia emesso la decisione di primo grado, **restando irrilevante la materia oggetto del contendere devoluta all'organo arbitrale** (nella specie la S.C. ha respinto la tesi del ricorrente secondo cui la corte d'appello avrebbe dovuto essere individuata in quella dove aveva sede la sezione specializzata in materia di imprese, avendo la controversia ad oggetto una materia devoluta alla sua cognizione, affermando la competenza della corte d'appello nel cui distretto aveva sede il collegio arbitrale) (Cass. Civ. n. 19993/2020).

La massima citata riguardava un arbitrato rituale, ma il principio esposto resta il medesimo anche con riferimento a quello irrituale che qui occupa, anzi, nel caso concreto neanche si pone la questione dell'impugnazione, se non negli stringenti termini tracciati dall'art. 808 ter cpc e, quindi, *a fortiori* non è invocabile la competenza della sezione specializzata per le imprese, sempre ferma la considerazione che il decreto opposto riguarda l'intimazione di pagamento delle sole spese della procedura.

Del pari infondata è anche l'eccezione sulle modalità di formazione del Collegio arbitrale e sulla scelta degli arbitri risultando sufficiente richiamare la clausola compromissoria dello statuto della LUMASI srl a mente della quale *Tutte le controversie insorgenti tra i soci e la società (...) sono devolute alla decisione di un Collegio Arbitrale (...) Sono ugualmente deferite alla decisione del Collegio Arbitrale le controversie promosse da o nei confronti di amministratori (...) Gli arbitri saranno nominati dalla Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Frosinone* (art. 24 atto costitutivo), sicché anche l'eventuale vizio eccepibile ex art. 808 ter, comma 2 n. 2 cpc non è riscontrato.

Le questioni sul merito della decisione arbitrale, che con acrobatica argomentazione dovrebbero riflettersi sulla condanna alle spese azionata in monitorio, sono più semplicemente irricevibili.

Già l'espressa formulazione dell'art. 808 ter cpc e in particolare la locuzione *determinazione contrattuale*, consente di cogliere che il lodo, non a caso definito dalla dottrina come lodo contrattuale o negoziale, non ha natura decisoria, pur derivando da un'attività di accertamento e decisoria, ma presenta una valenza esclusivamente contrattuale secondo il disposto dell'art. 1372 cc.

È, dunque, autonomamente efficace tra le parti che con la clausola compromissoria hanno negozialmente stabilito di deferire le questioni in essa richiamate al Collegio arbitrale, accettando preventivamente la futura decisione, esattamente negli stessi termini di una convenzione contrattuale.

Da taluno in dottrina ricondotto alla cornice della transazione (natura invece negata da parte della giurisprudenza, v. Cass Civ. 12058/2022) quel che è certo è che *l'arbitrato irrituale costituisce uno strumento di risoluzione contrattuale delle contestazioni insorte o che possono insorgere tra le parti in ordine a determinati rapporti giuridici, imperniato sull'affidamento a terzi del compito di ricercare una composizione amichevole, conciliante o transattiva. Poiché le parti si impegnano a considerare la*

decisione degli arbitri come espressione della loro volontà, il lodo arbitrale ha natura negoziale ed è impugnabile ai sensi dell'art. 808 ter cpc (Cass. Civ. n. 14986/2021).

Il catalogo delle cause di annullabilità declinato dall'art. 808 ter cpc è tassativo e nessuna delle eccezioni mosse dall'opponente trova adattamento ad una di quelle cause di annullabilità.

Trattandosi poi di atto avente natura contrattuale, valgono anche le ordinarie cause di annullamento del contratto per violenza, dolo o errore ma il lodo arbitrale irrituale non è impugnabile per errori di diritto (v. Cass. Civ. n. 22374/2006), sicché non è rilevante l'errore (eventuale) degli arbitri che attiene alla determinazione dai medesimi adottata in base al convincimento raggiunto dopo aver interpretato ed esaminato gli elementi acquisiti, ivi compresi i criteri di valutazione indicati dalle parti perché costoro, nel dare contenuto alla volontà delle parti, esplicano un'attività interpretativa e non percettiva, che si trasfonde nel giudizio loro demandato e che per volontà delle medesime è inoppugnabile (Cass. Civ. n. 15665/2019).

Anche con riferimento alle cause ordinarie di annullabilità del contratto le eccezioni sollevate dall'opponente falliscono poiché le censure muovono nel senso della errata applicazione del diritto, come tale non opponibile al lodo.

Da ultimo, deve darsi coto della richiesta di condanna dell'opponente per responsabilità aggravata, richiesta che chi scrive ritiene di dover respingere vertendo la materia controversa su questione di non modesta complessità.

Segue la condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza, con liquidazione nei valori medi, come da dispositivo.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

respinge la domanda dell'opponente *Parte_1* e per l'effetto conferma integralmente il decreto ingiuntivo opposto n. 409 del 19.04.2024;

condanna *Parte_1* a rimborsare le spese di lite a favore dei convenuti opposti *Controparte_1* nata Frgalova e *Controparte_2* che liquida in complessivi euro 5.077,00, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;

respinge la domanda di condanna di *Parte_1* ex art. 96 cpc.

Livorno, li 30.01.2026

Il Giudice

Dott. Marco Sacquegna